



**COMUNE DI STIGLIANO**

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

## **Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza**

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 02/05/2018



### SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 5 – Notificazione

Art. 6 – Responsabile

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 9 – Informativa

Art. 10 – Diritti degli interessati

Art. 11 – Sicurezza dei dati

Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 14 – Tutela

Art. 15 – Entrata in vigore

Allegato 1: procedura per l'accesso alle immagini fac-simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni



### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

- 1) Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina attivato nel territorio urbano del Comune di Stigliano;
- 2) Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003n. 196 ed al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

### Art. 2 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "banca dati", il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
  - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comune di Stigliano MT), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.



### Art.3 – Finalità

- 1) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio urbano del Comune di Stigliano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Stigliano, sono finalizzate a:
  - a) prevenire e a reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così individuata secondo il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
  - c) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
  - d) al controllo di determinate aree;
  - e) a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art .4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.  
I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

### Art. 5 – Notificazione

- 1) I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.



### Art. 6 – Responsabile

- 1) Il titolare del trattamento designa uno o più responsabili del trattamento dei dati personali rilevati in base al settore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). Gli stessi saranno designati con atto del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- 6) Il responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte, a tal fine potrà avvalersi di un tecnico appositamente nominato.
- 7) Il responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove nei sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il numero di soggetti individuati deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.
- 8) Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle proprie istruzioni.

### Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1) L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi.
- 2) L'accesso ai dati è altresì consentito agli Organi di Polizia Giudiziaria a eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo Polizia Locale.

### Art. 8 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale. Attualmente le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione in apposito documento.



- 3) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nell'ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando l'ufficio Polizia Locale non è presidiato. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il presidio della sala di controllo non è garantita sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.
- 4) Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- 5) Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- 6) In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui eccezionale necessità venga confermata tale la relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

### Art. 9 – Informativa

- 1) Il Comune di Stigliano, in prossimità delle strade, parchi e piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica riportante le finalità per le quali vengono effettuate le videoregistrazioni sul territorio di competenza nonché l'indicazione del titolare del trattamento.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
- 2) Il Comune di Stigliano si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice della Privacy. In ogni caso il personale della Polizia Locale, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.



### Art. 10 – Diritti degli interessati

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
- 2) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. In particolare, gli interessati, dietro presentazione di apposita istanza, hanno diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli;
  - b) di accedere ai dati che li riguardano senza ritardo e comunque non oltre 15 gg dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 gg previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
- 3) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Comando Polizia Locale o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica. In caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### Art. 11 – Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo. All'ufficio Polizia Locale possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere all'ufficio altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati. Il locale verrà dotato di un sistema di controllo degli accessi mediante password attribuite ai vari soggetti autorizzati. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

### Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

### Art. 13 – Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) Le prescrizioni del presente libertà fondamentali dei Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;



### **Principio di liceità**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

### **Principio di necessità**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

### **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto, può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità sia nella scelta delle apparecchiature di ripresa da installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi trattamento ma consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- Se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;





## Provincia di Matera

- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

### Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

### Art. 14 – Tutela

- 1) Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 196/2003.

### Art. 15 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Matera ed agli Organi di polizia giudiziaria indicati nel precedente comma 3 dell'Art. 5, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.



### PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

L'istanza potrà essere indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Stigliano.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.



### FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto .....  
identificato tramite ....., ai  
sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle  
immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.  
Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) luogo o luoghi di possibile ripresa .....
  - 2) data di possibile ripresa .....
  - 3) fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
  - 4) abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
  - 5) accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
  - 6) presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
  - 7) attività svolta durante la ripresa .....
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

### PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra  
.....  
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa  
in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)



# COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

## POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE NEL COMUNE DI STIGLIANO.

12. VIA PILACCELLO (DUE POSTAZIONI);
13. LAVINONE (DUE POSTAZIONI);
14. STRADA COMUNALEN. 01 -POLIVALENTE (DUE POSTAZIONI);
15. ISTITUTO ROCCO MONTANO (TRE POSTAZIONI);
16. S.P. EX S.S. n. 103 INAM (DUE POSTAZIONI);
17. VIA CIALDINI (TRE POSTAZIONI);
18. C.SO UMBERTO (DUE POSTAZIONI);
19. P.ZZA ZANARDELLI (DUE POSTAZIONI);
20. VICO V ZANARDELLI (UNA POSTAZIONE);
21. P.ZZA GARIBALDINTERSEZIONE C.SO UMBERTO (UNA POSTAZIONE);
22. MUNICIPIO (INGRESSO POSTERIORE) - (UNA POSTAZIONE).



### SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA

#### **Informativa ai cittadini ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003**

Il Comune di Stigliano ha realizzato un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale per prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite, gli episodi di microcriminalità, in modo da assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, tutelare il patrimonio pubblico, controllare determinate aree nonché sovrintendere alla vigilanza del territorio.

I Responsabili del trattamento, a seguito di espresso atto di nomina del Sindaco, sono individuati nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.

Il sistema è composto da una centrale operativa per la visualizzazione e il controllo delle immagini, un sistema di acquisizione e memorizzazione ed un insieme di telecamere posizionate sul territorio comunale.

L'intero sistema viene gestito nel pieno rispetto della legge sulla privacy e l'accesso ai locali è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati ed agli incaricati del Corpo di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri nonché il responsabile e gli incaricati del settore ecologia.

Le telecamere attualmente installate sono 9, posizionate nelle seguenti aree cittadine:

1. VIA PILACCELLO (DUE POSTAZIONI);
2. LAVINONE (DUE POSTAZIONI);
3. STRADA COMUNALE N. 01 -POLIVALENTE (DUE POSTAZIONI);
4. ISTITUTO ROCCO MONTANO (TRE POSTAZIONI);
5. S.P. EX S.S. n. 103 INAM (DUE POSTAZIONI);
6. VIA CIALDINI (TRE POSTAZIONI);
7. C.SO UMBERTO (DUE POSTAZIONI);
8. P.ZZA ZANARDELLI (DUE POSTAZIONI);
9. VICO V ZANARDELLI (UNA POSTAZIONE);
10. P.ZZA GARIBALDUINTERSEZIONE C.SO UMBERTO (UNA POSTAZIONE);
11. MUNICIPIO (INGRESSO POSTERIORE) -(UNA POSTAZIONE).

Le telecamere consentono riprese video anche durante le ore notturne.

Ai soggetti interessati viene riconosciuto il diritto di accedere ai dati che li riguardano a seguito di presentazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, della modulistica debitamente compilata.